



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
SEZIONE QUARTA

Reg. Ord. Ell. 83/08
Reg. Con. Ric. 1659/06

composto dai Signori:

dott. **Eduardo Pugliese**

Presidente

dott. **Leonardo Pasanisi**

Consigliere est.

dott.ssa **Ines Simona Immacolata Pisano**

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. **1450/2006** R.G. proposto da

Calandro Angelo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Biondi, con il quale elettivamente domicilia in Telese Terme, Corso Trieste n. 48;

contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui *ope legis* domiciliario alla via Diaz n. 11;

e nei confronti di

Tarallo Antonio;

Di Concilio Franco;

- non costituiti -

Nonché, in sede di motivi aggiunti depositati in data 14/4/2006, nei confronti di

Sanseverino Osvaldo;

Caprio Carmela;

- non costituiti -

rispettivamente per l'annullamento, previa sospensione,

RICORSO INTRODUTTIVO:

- del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - protocollo n. 2005/52275 del 21 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di merito del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26/7/2001, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente l'esatto punteggio previsto per il titolo di cui all'art. 3, lett. a), del bando di concorso;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comprese le successive modifiche ed integrazioni della graduatoria stessa.

MOTIVI AGGIUNTI:

- del provvedimento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - protocollo n. 2006/7534 del 17 febbraio 2006, con il quale è stata rettificata la graduatoria regionale definitiva di merito del 21 dicembre 2005, del corso-concorso per il passaggio tra le aree, da B1, B2, B3 a C1, bandito con provvedimento n. 139326 del 26/7/2001, nella parte in cui non è stato attribuito all'esponente l'esatto punteggio previsto per il titolo di cui all'art. 3, lett. a), del bando di concorso.

VISTI il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli;

VISTI gli atti tutti di causa;

VISTO l'art. 44, co. I, R.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

VISTO l'art. 21, co. I, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

VISTI gli artt. 14, 15 e 16 D.d. 17 agosto 1907, n. 642;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 (relatore il consigliere Leonardo Pasanisi), gli avvocati di cui al relativo verbale;

RILEVATO che:

- il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l'illegittimità con distinti motivi di gravame, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili;
- le censure dedotte riguardano essenzialmente l'erronea valutazione dei titoli posseduti, che avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio complessivo più basso rispetto a quello effettivamente spettante, la qual cosa non gli avrebbe consentito di essere inserito nella graduatoria degli ammessi;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso;
- con ordinanza cautelare pronunciata da questa Sezione in corso di causa, il ricorrente è stato ammesso con riserva al percorso formativo per il passaggio all'area C1;
- alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008, il ricorso è stato introitato in decisione;

RITENUTO che il ricorso non è ancora maturo per la decisione.

I) In primo luogo, ai fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa e in relazione alle dedotte censure, il Collegio ritiene necessario acquisire i seguenti atti e documenti:

- a) tutti i provvedimenti impugnati;
- b) tutti gli ulteriori atti di rettifica della graduatoria degli ammessi originariamente impugnata;
- c) la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, con indicazione dell'esatto recapito degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati.

Il Collegio ritiene inoltre necessario avere notizia delle seguenti circostanze:

- f) degli esiti dell'ammissione con riserva disposta in corso di causa (se cioè il ricorrente abbia superato o meno l'esame finale);
- g) in caso di superamento dell'esame finale, del punteggio riconosciutogli per i titoli (se cioè tale punteggio sia quello, minore, attribuitogli dalla Commissione o quello, maggiore, rivendicato dall'interessato in ricorso).

All'incombente istruttorio provvederà la resistente Agenzia delle Entrate che farà pervenire la documentazione richiesta presso la Segreteria di questa Sezione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

II) In secondo luogo, il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato soltanto a due soggetti in qualità di controinteressati, ravvisa la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente classificati nella graduatoria finale dei vincitori del concorso, secondo le modalità che seguono:

- a) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata dal ricorrente entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di avvenuto deposito della graduatoria finale dei vincitori del concorso da parte dell'Agenzia delle Entrate (in

esecuzione del preliminare incumbente istruttorio sub I);

b) nei confronti degli ultimi dieci concorrenti ivi collocati, l'integrazione dovrà essere effettuata mediante notifica individuale;

c) nei confronti di tutti gli altri controinteressati da evocare in giudizio, in ragione dell'elevato numero di costoro, la parte ricorrente è invece autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame (cfr. C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4710);

d) alla stregua dell'art. 151 c.p.c. e dell'art. 14 del R.D. n. 642/1907, si dispone la pubblicazione del testo della notificazione per pubblici proclami sul Bollettino Ufficiale e sul sito *Internet* del Ministero dell'Economia delle Finanze;

e) entro i successivi giorni 30 (trenta) dovrà essere depositata presso la Segreteria la prova dell'avvenuto adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. IV, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Riserva al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza del 2^o giugno 2008.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.



Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il Presidente

(dott. Eduardo Pugliese)

Il Consigliere est.

(dott. Leonardo Pasanisi)

SEGRETERIA

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

5 FEB. 2008

